



COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

Piazza IV Novembre
0818007284
84087 - Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 -

Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it
protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato al 31 Gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile Contagio.

Il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020, all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) prevede che "con ordinanza del Ministro della Salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al documento di Prevenzione".

L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, valida fino al 3 Dicembre 2020, individuava la Regione Campania come "zona rossa", in quanto caratterizzata da un livello di rischio alto, con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3. 11. 2020.

Nelle Regioni ivi individuate, relativamente allo svolgimento della didattica, sono applicate le seguenti misure di contenimento:

"fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

CONSIDERATO CHE

Con propria precedente ordinanza n. Prt.G.0049821/2020 del 19/11/2020 si è provveduto alla sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria sino a tutto il 3 dicembre 2020.

Con ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto che, per ragioni sanitarie, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, senza soluzione di continuità, dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;

Atteso, altresì, che nell'ordinanza regionale n. 93 del 28 novembre 2020, al punto 1.3., risultano consentite, con decorrenza immediata, "[...] le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazione di peculiare criticità accertata con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza";

Accertato che, ad oggi, non sussistono tuttavia condizioni tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività educative in presenza, come ampiamente indicato in parte motiva alla propria precedente ordinanza n. Prt.G.0049821/2020 del 19/11/2020.

Considerato che sul territorio comunale, dopo la ripresa dell'attività scolastica, si sono verificati diversi casi di contagio tra gli alunni ed i docenti di scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, che hanno comportato, in un singolo caso, addirittura la chiusura del plesso scolastico.

Considerato che è opportuno attendere il completamento dello screening epidemiologico avviato dalla Regione Campania, al fine di verificarne i risultati ed osservare i dati relativi al numero dei contagi nella città di Sarno, onde constatarne la eventuale diminuzione, a seguito delle misure restrittive adottate con i provvedimenti suindicati

Constatato che, in parte qua alla ripetuta ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è stata individuata la data del 7 dicembre 2020 per la ripresa dell'attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori.

Sentiti i Dirigenti Scolastici.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la proroga fino al **7 Dicembre 2020**, della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (i.e. scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno.
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno.
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A tutti i Dirigenti delle scuole pubbliche e private dell'Infanzia, scuola primaria e secondaria del Comune di Sarno;
- All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- Al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Pubblica Istruzione, per quanto di sua competenza.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua competenza.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.



- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora

